

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 4.07.2005 il Comune di Cattolica ha stipulato con il Comune di Gabicce Mare (PU) ed il comune di Sant'Angelo in Lizzola (PU) la convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art.15 della Legge 07.08.1990, n.241 per la costituzione di un Ufficio comune di Avvocatura Civica al quale affidare l'esercizio della relativa funzione per conto degli Enti convenzionati;

Visto l'art.27 dell'Accordo collettivo nazionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 1998-2001 (cosiddette "code contrattuali"), entrato in vigore il 15.09.2000 e contenente la seguente normativa per gli Enti provvisti di Avvocatura: "Gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27.11.1933, n.1578 e disciplinano, altresì in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del Contratto Collettivo del lavoro del 31.03.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente C.C.N.L.";

Visto l'art.12, comma 2 della suddetta Convenzione, a tenore del quale il Comune di Cattolica si impegna a dare immediata attuazione, mediante apposita disciplina, all'art.27 dell'Accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 Comparto regioni e Autonomie locali (Norma per gli enti provvisti di Avvocatura);

Ritenuto di dover provvedere, sulla base del citato art.27, alla disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti al Responsabile dell'Avvocatura comunale per l'attività procuratoria e di difesa dell'Ente che verrà posta in essere successivamente all'eseguibilità del presente provvedimento;

Considerato che, secondo l'ordinamento professionale forense, sono ben possibili accordi sulle tariffe, pur con l'invalidabile limite della inderogabilità dei minimi tariffari;

Vista la Nota del 14.07.2005 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Legale manifesta all'Amministrazione comunale la propria disponibilità a disciplinare la corresponsione dei compensi professionali secondo la proposta qui di seguito recepita, fermo restando il rispetto dell'inderogabilità dei minimi tariffari e degli altri principi di deontologia professionale e fino a diversa determinazione di una delle due parti;

Ritenuto necessario ed opportuno, sulla base di tali presupposti, approvare la seguente disciplina dei compensi professionali spettanti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di approvare in attuazione dell'art.27 dell'Accordo collettivo nazionale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 1998-2001 (cosiddette "code contrattuali") la seguente disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti al Responsabile dell'Ufficio associato di Avvocatura Civica convenzionato;

Art.1

Le competenze dell'Avvocato Responsabile del Servizio Legale per le prestazioni giudiziali svolte per l'Ente sono dovute, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. n.1578/1933 e della relativa Tariffa professionale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla seguente disciplina.

Art.2

1. Ai fini della presente disciplina,, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni decisione emessa da organi giurisdizionali, arbitrali, o giustiziali (es. ricorsi amministrativi) che, in rito o nel merito, ancorchè non definitiva, e qualunque sia la sua natura e qualificazione formale:
 - a) nel caso in cui l'Ente sia convenuto/resistente, non accolga, neppure parzialmente, la domanda contenuta nell'azione giudiziale;
 - b) nel caso in cui l'Ente sia attore/ricorrente accolga, seppure parzialmente, la domanda contenuta nell'azione giudiziale.
2. Ai fini della presente disciplina, costituisce inoltre provvedimento giudiziale favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione delle parti.

Art.3

1. L'Avvocato Responsabile del Servizio Legale è obbligato, ove possibile, a presentare al Giudice competente, insieme con gli atti di causa, la notula delle spese, dei diritti e degli onorari, secondo le norme del c.p.c. e dell'ordinamento professionale.

Art.4

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in conformità alla notula presentata dall'Avvocato insieme agli atti causa, le competenze sono dovute nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

Art.5

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'ente non si pronunci sulle spese o pronunci compensazione totale delle spese legali, le competenze sono dovute nella misura di della notula presentata dall'Avvocato all'Ente.

Art.6

1. Qualora il provvedimento giudiziale favorevole all'ente pronunci compensazione parziale delle spese legali, oltre alla quota delle competenze giudizialmente liquidate, sono dovute le competenze nella misura di 1/2 della quota sulla quale è caduta la compensazione, sulla base della notula presentata dall'Avvocato all'Ente.

Art.7

1. L'Avvocato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione dei diritti e degli onorari nei giudizi da esso trattati.

Art.8

1. Qualora, a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il relativo credito dell'Ente rimanga totalmente insoluto, le competenze sono dovute sulla base della notula presentata dall'Avvocato all'Ente e prodotta in giudizio.

Art.9

1. I compensi di cui alla presente disciplina hanno natura retributiva stipendiale.
 2. Essi sono dovuti al netto degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, trattandosi di oneri accessori che conseguono automaticamente ed in via generale al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio. Sono pertanto a carico del Comune gli oneri accessori e riflessi per la parte relativa dovuta per legge (CPDEL, IRAP, INAIL ed INADEL).
 3. I suddetti compensi sono corrisposti dal Servizio Finanziario del Comune di Gabicce Mare, previo apposito atto di accertamento di entrata ed impegno di spesa del relativo responsabile, mediante inserimento nella busta paga del mese successivo al giorno di pagamento del relativo importo da parte del Comune di Cattolica.
 4. A tal fine, il dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Cattolica provvede, previa l'adozione dei necessari atti contabili, al pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato dalla notula presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione della notula.
 5. Fatto salvo il caso previsto dall'art.4, in tutti i casi in cui la notula presentata dal Responsabile dell'Avvocatura è destinata a gravare sul bilancio dell'Ente per un importo superiore a Euro 5.000,00, essa deve essere corredata di parcella opinata dal competente Ordine professionale, con spese a carico dell'Amministrazione. In tutti gli altri casi, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a corrispondere i compensi, con le modalità ed i limiti sopra disciplinati, sulla base della notula presentata dall'Avvocato";
- 2) di stabilire che la suddetta normativa disciplina l'attività procuratoria e di difesa dell'Ente posta in essere dall'Ufficio associato di Avvocatura comunale convenzionata successivamente all'eseguibilità del presente atto.
- 3) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e aziendali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
